CONSERVAZIONE DEL GRADO DI ASPIRANTE FINO AL 55° ANNO DI ETA' PER ALCUNE CATEGORIE DI MILITARI

Art. 2

I militari di cui all'art. 1 del decreto Luogotenenziale 6 settembre 1917, n. 1489, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbiano conseguita la nomina ad ufficiale in altra arma o corpo e non abbiano superato l'eta' di anni 55, possono essere confermati nel grado di aspirante, con l'anzianita' loro attribuita all'atto della nomina.

Essi conserveranno tale grado fino al 31 dicembre dell'anno in cui compiranno il 55° anno di eta', salvo i casi di riconosciuta inabilita' fisica al servizio militare.

Versione in vigore dal 3 luglio 1930, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Conservazione del grado di aspirante fino al 55° anno di eta' per alcune categorie di militari
Estremi	Legge 5 giugno 1930, n. 750
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 giugno 1930

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/conservazione-del-grado-di-aspirante-fino-al-55-anno-di-eta-per/art-2/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it